



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **MILANO**

SEZIONE **7**

riunita con l'intervento dei Signori:

MAININI ELISABETTA Presidente e Relatore

BERTOLO ROBERTO Giudice

ERCOLANI GIORGIO Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1749/2016
depositato il 01/03/2016

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° T9B0ARH04545/2015 IRAP 2009
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I DI MILANO

proposto dal ricorrente:

SEZIONE

N° 7

REG.GENERALE

N° 1749/2016

UDIENZA DEL

06/04/2017 ore 15:00

N°

4777/07/17

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

13.07.2017

Il Segretario
Grosso Annamaria

¶ Ricorso ai sensi dell'art. 17-bis contro l'Agenzia delle entrate, Direz. prov.le I di Milano per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. T9B0ARH04545/2015 afferente imposta IRAP anno 2009 , notificato in data 20/10/2015

Il sig. Dott. _____, esercente l'

_____, a seguito istanza reclamo- mediazione con atto depositato in data 1/03/2016 ricorreva in proprio, previa istanza di sospensione, per l'annullamento dell'avviso di accertamento con il quale l'Amministrazione finanziaria, rilevata l'omessa presentazione della dichiarazione IRAP, riscontrate situazioni fiscalmente rilevanti e ritenuti non inerenti e/o non documentati alcuni componenti negativi per la determinazione della base imponibile, contestava il mancato assoggettamento all'imposta Irap del valore della produzione netta imponibile determinata n € 256.771,68, con un'imposta dovuta di € 10.014,11 oltre sanzioni di pari importo ai sensi del Dlgs 471/97 e D.lgs. 472/97.

Eccepiva violazione dell'obbligo del contraddittorio *endoprocedimentale* in forza dei pronunciamenti di Cass.SS.UU. n.19667/2014 e da ultimo, Sentenza n. 22445/2015;

nullità del provvedimento impugnato per sottoscrizione dell'atto da parte di Funzionario privo di delega del Direttore provinciale;

inesistenza del presupposto dell' imposta, rilevandosi nel caso di specie anno 2009, esclusione dall'imposta dei compensi percepiti per l'attività di amministratore e sindaco di società , per assenza di autonoma organizzazione.

Con riferimento alla ineducibilità di alcuni componenti negativi di reddito ai fini della determinazione della base imponibile Irap per € 19.893,00 ne eccepiva la sufficiente documentazione e inerenza tranne che per costi € 3.572,11 non contestati.

L'Agenzia delle entrate resiste in giudizio con richiesta di rigetto del ricorso e e condanna alle spese del giudizio ritenendo insussistente la violazione del contraddittorio essendo stato il contribuente posto in grado di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, sia nella fase extragiudiziale che con l'opposizione all'atto in sede giurisdizionale.

Richiama. Cass. SSUU, sent. n. 24823/15 che ha statuito , non esservi in capo alla'Amministrazione un generalizzato obbligo del contraddittorio *endoprocedimentale* , in assenza di specifica prescrizione, che comporti, in caso di violazione, l'invalidità o l'annullamento del provvedimento adottato lesivo del diritto del contribuente di offrire la prova contraria nella fase amministrativa.

Relativamente alla mancata allegazione della delega, ,ai fini della validità dell'atto tributario e della sua sottoscrizione, la ritiene irrilevante, in quanto la sottoscrizione del responsabile di un'articolazione interna consegue alla delega di firma sottesa del Direttore dell'ufficio con presunzione della , " *provenienza dell'atto dall'ufficio, e la sua idoneità ad*

esprimere la volontà dell'Amministrazione salvo prova contraria della non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio , o comunque l'usurpazione dei relativi poteri".

Sul merito dell'assoggettabilità all'imposta del ricorrente, la ritiene applicabile anche ai compensi percepiti a seguito di funzione di amministratore/revisore/sindaco di società, riportandosi ai motivi dell'accertamento, deducendo di fatto la presenza di una struttura organizzativa, sulla base di consistenti compensi erogati a terzi per prestazioni afferenti la propria professione a prescindere dal mancato impiego, da parte del contribuente, di lavoro dipendente.

L'istanza di sospensione veniva respinta in due ordinanze successive in difetto dei presupposti di legge ed essendo stata valutata in sede cautelare la fondatezza del ricorso senza alcun rilievo ai fini del giudizio di merito, sull'esistenza del danno grave ed irreparabile .

Alla pubblica udienza, l'Ufficio esibisce atti di delega di firma cui il ricorrente si oppone stante la produzione tardiva con l'effetto della non acquisizione del documento agli atti del fascicolo.

Sentite le parti, che si riportano alla rispettive opposte conclusioni, la Commissione trattiene il ricorso in decisione.

La Commissione esaminato il fascicolo ritiene fondato il ricorso.

MOTIVA

Non ritiene sussista nel caso concreto il mancato rispetto del contraddittorio, anche ai sensi di Cass.S.U. 24823/15 non comportandone in difetto, nullità dell' atto impugnato, posto che nella specie non è previsto da specifica norma l'obbligatorietà del contraddittorio *endoprocedimentale*, trattandosi di accertamento ex art. 41-bis Dpr 600 a seguito omessa presentazione di dichiarazione IRAP per l'anno 2009 e di fatto essendo stato il contribuente posto in grado di tutelare appieno i propri diritti anche in fase *precontenziosa*.

L'eccezione sulla mancata allegazione della delega del Direttore provinciale al funzionario firmatario l'atto impugnato, è fondata, trattandosi di omissione che non permette innanzitutto di verificare l'appartenenza alla carriera direttiva del firmatario delegato, ai sensi dell'art, 42, comma primo e terzo Dpr 600, nè la validità stessa della delega che secondo Cassazione (Sen.n. - Cass. n. 17400/2012 , - Cass.n. 14942/13), deve essere nominativamente conferita e specifica nei termini della data di rilascio, nei limiti temporali e quantitativi in materia di imponible.

Incombeva pertanto all'Amministrazione, considerata la contestazione, dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore dell'accertamento o la presenza della delega del titolare l'Ufficio, Direttore Provinciale, trattandosi di un documento ,

se esistente, già in possesso dell'Amministrazione finanziaria, non potendo subire eccezioni la distribuzione dell'onere della prova.

Considerato che non risulta prodotto validamente in atti documento che attesti la delega conferita, non può che conseguirne pregiudizialmente l' illegittimità e nullità dell'atto impugnato.

Il ricorso peraltro è fondato anche nel merito, trattandosi sostanzialmente di accertamento per compensi Irap che il professionista nella fattispecie aveva escluso omettendo la dichiarazione, in difetto dei presupposti impositivi per non assoggettabilità all'imposta dei compensi percepiti a seguito di attività di revisore sindaco di società e partecipazione a consigli di amministrazione.

E' principio ormai consolidato della Cassazione (Sen. 3434/12,- Ordinz.19327/2016,- n. 22138/16) che, in tema di Irap, non realizza il presupposto impositivo l'esercizio dell'attività di sindaco e di componente di organi di amministrazione e controllo contabile, svolto in forma individuale da parte del professionista per assenza di autonoma organizzazione, sempre che avvenga in modo individuale e separato, rispetto ad ulteriori attività espletate e di modo che non siano riconducibili sostanzialmente ad un'attività unitaria nella quale siano coinvolte conoscenze tecniche collegate all'esercizio della professione nel suo complesso.

La Cassazione(Cass. 4246/16) ha infatti escluso che il commercialista che nell'attività professionale svolga anche attività di amministratore e revisore, sindaco di società, sia soggetto Irap per il reddito netto di queste funzioni in quanto è soggetto al tributo solo l'incremento potenziale dei compensi rispetto alla produttività auto organizzata del lavoro personale. In sostanza il professionista commercialista che svolge nell'attività professionale , anche incarichi di amministratore etc, non paga l'Irap su questi compensi se risulta possibile scorporare in concreto le diverse categorie di compensi conseguiti.

Nel caso in esame, non solo viene documentata l'assenza di autonoma organizzazione per mancanza di beni strumentali , assenza di dipendenti e/o collaboratori, non risultando che il professionista sia il responsabile dell'organizzazione o si sia avvalso di una componente aggiuntiva atta a fornirgli un apporto apprezzabile per una maggiore efficacia e produttività del suo lavoro personale; il ricorrente ha scorporato, e non è contestato, i compensi realizzati nell'anno per € 334.928,00, di cui € 210.775 riferentesi a cariche di membro di amministrazione e incarichi di Collegio sindacale, le residue per 124.153,00, riferite a consulenze di natura fiscale /aziendale.

L'Agenzia delle entrate, oltre ad aver ritenuto applicabile l'Irap anche nel caso di compensi percepiti per la funzione di revisore/sindaco di società, ha ritenuto esistenti i presupposti per l'assoggettabilità al tributo del ricorrente, anche per l'attività *consulenziale* svolta.

Ritiene essere stato indice significativo di una struttura organizzativa, per impiego non occasionale di lavoro altrui, l'attività svolta con riferimento alla fattura (€20.000+Iva) emessa dalla società (poi l), società del ricorrente e del coniuge e di cui è stato anche rappresentante legale, per consulenza resa dalla stessa relativa ai clienti del ricorrente; così come per altre due fatture nei suoi confronti, da parte di due società (e per un totale di € 19.500 oltre Iva), emesse rispettivamente per il servizio di consulenza svolto per conto della clientela del dott. e per una consulenza immobiliare professionale resa sugli immobili appartenenti ad un noto Gruppo industriale.

Sebbene l'Agenzia ritenga che dette consulenze siano indicatori di una "struttura" che consente un *surplus di reddito*, l'affidamento di talune incombenze tipiche dell'attività professionale, normalmente ordinario per queste categorie di professionisti e consistenti nella raccolta dei dati e campionature, o nelle verifiche della corretta classificazione contabile della documentazione, è stata svolta da società terze e formalmente esterne, società a responsabilità limitata e S.p.a, con attività di autonoma organizzazione, di cui però egli non è il responsabile nè il *dominus* .

Non avendo pertanto ragione di fondamento la pretesa per i compensi erogati a terzi per prestazioni afferenti la propria professione e per compensi percepiti per la funzione di amministratore/sindaco/revisore, viene del tutto meno il presupposto per l'assoggettamento all'imposta.

E' assorbita nel merito la disamina della non deducibilità di alcuni costi di cui all'avviso di accertamento per € 19.893,68, stante l'inutilità di determinare la base imponibile IRAP.

P .Q .M .

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato. Condanna l'Agenzia delle entrate -Direzione prov.le I al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 1500,00 oltre accessori di legge e C.u.t. .

Milano, 6/04/2017

il Presidente estensore

Elisabetta Mainini

